

Cortona 28.10.2011

Oggetto: applicazione art. 22 CCNL 01/04/99 comparto autonomie locali

Il C.C.N.L. del 01/04/99 ha introdotto all'art.22 per il personale degli Enti Locali su turni la possibilità di riduzione dell'orario di lavoro fino a raggiungere le 35 ore medie settimanali.

Le modalità per l'attuazione della suddetta riduzione sono state demandate alla contrattazione decentrata integrativa. Spetta pertanto alla contrattazione integrativa definire sia le articolazioni dell'orario di lavoro sia le modalità di attuazione della riduzione a 35 ore.

Il CCNL del 01/04/99 prevede all'art.22 - 2° comma - che *"I servizi di controllo interno o i nuclei di valutazione, nell'ambito delle competenze loro attribuite dall'art.20 del D.Lgs 29/93, verificano che i comportamenti degli enti siano coerenti con gli impegni assunti ai sensi del comma 1, segnalando eventuali situazioni di scostamento."*

In data 15 settembre 2011 il Collegio dei Revisori dei Conti ha deliberato la raccomandazione che si allega.

Condizione essenziale affinché gli istituti della contrattazione collettiva integrativa siano validamente costituiti è il loro svolgimento nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, così come disposto dal D.Lgs. 165/2001, con specifici controlli sulla compatibilità degli oneri da essa derivanti; in altri termini il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo non può essere in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali, ne consegue che le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.

Da un'attenta analisi delle prescrizioni contenute nell'art. 22 del CCNL 01/04/99 e fissando come punto di partenza il progressivo miglioramento dell'attuale livello di efficacia ed efficienza delle attività istituzionali e dei servizi all'utenza, si è riscontrato che gli assetti organizzativi dei servizi della Polizia Municipale e degli addetti alla Casa di Riposo del Comune di Cortona, articolati su turni non consentono recuperi di produttività tali da permettere riduzioni dell'orario di lavoro medio settimanale senza incremento di lavoro straordinario o di risorse umane.

E' ovvio che, nel contesto amministrativo e gestionale del Comune, l'accertata non proporzionale riduzione dell'utilizzo dell'orario straordinario e la non realizzabilità delle stabili modifiche degli assetti organizzativi creano la paradossale situazione di vanificare la norma che è introdotta nel nostro ordinamento : per rendere meno gravoso il lavoro individuale, per creare occupazione e per aumentare la produttività del lavoro in termini di miglioramento dei servizi erogati.


Con tali premesse, e considerate anche le probabili ripercussioni sui limiti di spesa e di assunzione

del personale negli Enti Locali, si comunica che la clausola contenuta nell'art.3 del Contratto Decentrato del 2001, clausola confermata dai contratti decentrati successivi, non ha nel 2011 presentato i presupposti di legittimità per la sua applicazione ed è pertanto da intendersi inefficace dal 1/1/2011.

In merito alla validità di detta clausola per gli anni pregressi l'Amministrazione Comunale si riserva l'approfondimento della sussistenza dei presupposti di legittimità

Dott.ssa Riccucci Paola

Dott.ssa Patrizia Nuzzi



www.AlboPretorionline.it 12/1/11